

Se il mantenimento ordinario per i figli non viene versato

Description

Quando un genitore convive con i figli e provvede al loro mantenimento “in via diretta” e cioè affrontando direttamente le spese necessarie, numerose sono le voci che pesano sul budget: bollette, mensa scolastica, regali di compleanno agli amici, vestiario... Poter fare affidamento sulla puntualità e regolarità dei versamenti dell'altro genitore è fondamentale.

Spesso, tuttavia, accade che i pagamenti mensili arrivino in forte ritardo o vengano omessi da parte dell'obbligato. Ebbene, in questi casi il nostro ordinamento mette a disposizione diversi rimedi.

In questo articolo parliamo solo del **mantenimento ordinario e dei rimedi civilistici** volti a **recuperarlo** e a fare in modo che **ritardi e omissioni non si verifichino più**.

È il caso di ricordare, infatti, che **non pagare il mantenimento per i figli costituisce anche reato**: il genitore obbligato che non paga, non solo prima o poi dovrà farlo, ma rischia anche di ritrovarsi indagato in un procedimento penale.

Le principali strade della tutela civilistica sono due:

l'**esecuzione forzata**, volta a recuperare **quanto era dovuto** ma non è stato corrisposto;
l'**ordine di pagamento diretto**, finalizzato ad evitare, **per il futuro**, il ritardo o l'omissione dei pagamenti.

Vi sono anche ulteriori rimedi, ma i due qui illustrati sono quelli più rapidi ed efficaci.

L'esecuzione forzata

Senza scendere nei dettagli della procedura civile, l'esecuzione forzata consiste in un procedimento di recupero del credito maturato per tutte le somme non versate. Si svolge su impulso del creditore, cioè del genitore che non ha ricevuto l'importo dovutogli per il mantenimento dei figli, ed è caratterizzato da diversi “step”, ognuno prodromico al successivo, fino al pignoramento.

Tra i vari tipi di pignoramento a cui si può ricorrere, quello che si dimostra più efficace e che spesso soddisfa le ragioni del creditore è il **pignoramento del conto in banca o di una parte dello stipendio**.

Le spese per questi pignoramenti non sono eccessive (ed anzi, lo Stato esenta in questi casi dal pagamento del contributo unificato e delle spese di notifica) e, se l'esecuzione va a buon fine, le somme pignorate includono fin da subito anche quelle che sono state necessarie per il procedimento di recupero. Al termine del procedimento le somme pignorate vengono direttamente versate al genitore che aveva diritto a riceverle a titolo di mantenimento della prole.

Il mio consiglio è, dunque, di valutare l'esistenza di crediti, conti, depositi di denaro utilmente

pignorabili e di attivarsi prima che il credito diventi talmente grande da essere difficile da soddisfare con pignoramenti di questo genere, le cui spese sono contenute.

Spesso, **quando si intraprende questa strada, il pagamento arriva prima dell'ultimo step** del pignoramento, cioè quando l'obbligato capisce, attraverso gli interventi precedenti, che l'altro genitore non intende più accettare il maturare del debito.

L'ordine di pagamento diretto

L'ordine di pagamento diretto è un **ordine che il Giudice dà ad un terzo**, estraneo alla coppia genitoriale, che è a sua volta **debitore del genitore obbligato**.

L'esempio più classico è quello del datore di lavoro che mensilmente deve versare lo stipendio all'ex marito obbligato a pagare il mantenimento: il Giudice potrà ordinare al datore di lavoro di scorporare, dallo stipendio dell'ex marito, quanto quest'ultimo è tenuto a versare come mantenimento dei figli, e di versarlo direttamente alla ex moglie.

Anche se l'ordine di pagamento diretto è rivolto al fuc il, per ottenerlo devono già essersi verificati diversi **ritardi o omissioni** di pagamento.

Vale la pena adottare questi rimedi?

A mio parere, vale senz'altro la pena percorrere queste strade dopo aver valutato bene la situazione. Per l'**esecuzione forzata** è necessaria l'esistenza di somme o crediti pignorabili (o di metodi per venirne a conoscenza), mentre per l'**ordine di pagamento diretto** bisogna verificare che vi sia un soggetto terzo a sua volta obbligato a pagare qualcosa al genitore inadempiente.

Ciò che non condivido, invece, è il non fare neppure un tentativo o comunque non informarsi, permettendo che chi è tenuto a mantenere i propri figli tramite pagamenti periodici non lo faccia, magari antepoendo le proprie esigenze personali a quelle dei figli.

Se, invece, il motivo dei mancati o ridotti versamenti è dovuto a circostanze oggettive, legate a difficoltà economiche stabili, e di cui l'obbligato non ha alcuna responsabilità, quest'ultimo può senz'altro intraprendere le apposite iniziative per ottenere una pronuncia che "rimoduli" la misura dell'assegno dovuto.

[Avvocato Maria Novella Galizia](#)

Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:

[Recupero del credito da mantenimento non pagato](#)

Questo articolo fa parte del Family Focus “Il Mantenimento dei figli per i genitori divisi”. Se desideri ricevere l'intero Family Focus clicca su [questo link](#) e tra le preferenze segna “Famiglia”. Riceverai direttamente in mail la “mini-guida”.

—
[Consulta qui tutti gli articoli Agoràpro dedicati alla Famiglia](#)

[Consulta qui tutti i servizi Agoràpro dedicati alla Famiglia](#)

Hai un dubbio? Ti serve aiuto? Scrivi una mail a info@agorapro.eu oppure compila il modulo [a questa pagina](#)

Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, [iscriviti alla newsletter Agoràpro.](#)

Category

Famiglia

agorapro.eu